

Delibera n. 61/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 102/2019, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", nei confronti di Eurogateway S.r.l. – Archiviazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" e, in particolare, l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale "l'organismo di regolazione (...) provvede (...) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015 (di seguito, anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 18/2017, del 9 febbraio 2017, con cui è stato approvato l'atto recante "Misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria" e, in particolare:
- la misura 9.2, secondo cui "i Gestori Unici pubblicano sui propri siti web, con cadenza mensile, i tempi complessivi e per singolo utente di espletamento delle attività contemplate nello schema di contratto tipo Gestore Unico – Impresa Ferroviaria allegato al capitolo 5 del PIR, edizione luglio 2016";
- VISTA** la delibera n. 102/2019, del 31 luglio 2019, notificata con nota prot. ART n. 9084/2019 in pari data, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Eurogateway S.r.l. (di seguito: Eurogateway o Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver ottemperato alla misura n. 9.2 della menzionata delibera n. 18/2017;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”* e, in particolare:
- il punto n. 5 del dispositivo, secondo cui è deliberata *“l’abrogazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Autorità, delle misure di regolazione adottate con la delibera n. 18/2017, del 9 febbraio 2017”*;
 - la misura 12.3, secondo cui *“l’operatore del servizio di manovra pubblica sul proprio sito web il rapporto percentuale tra operazioni soggette a penali, ai sensi del punto 12.2, ed il totale delle operazioni svolte, sia con riferimento ai singoli utenti che alla totalità degli stessi. I suddetti dati sono pubblicati, con cadenza almeno semestrale, entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riferimento”*;
- VISTE** le memorie difensive di Eurogateway, acquisite ai prott. ART nn. 10812/2019, 11753/2019, e 13913/2019, rispettivamente del 16 settembre 2019, del 4 ottobre 2019, e del 31 ottobre 2019, facenti riferimento anche ad una proposta di impegni, dichiarata irricevibile dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 11675/2019 del 2 ottobre 2019; nelle memorie la Società chiedeva, inoltre, di essere ascoltata in audizione;
- VISTA** la convocazione in audizione di Eurogateway, disposta con nota prot. ART n. 15247/2019, del 22 novembre 2019;
- VISTO** il verbale dell’audizione, svoltasi presso l’Autorità in data 18 dicembre 2019;
- VISTA** la relazione dell’Ufficio procedente con la quale è proposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, l’archiviazione del procedimento;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che, nel corso del presente procedimento sanzionatorio, l’Autorità ha abrogato la misura regolatoria di cui si è contestata la violazione (punto n. 5 della delibera n. 130/2019), introducendo obblighi differenti in capo agli operatori dei servizi di manovra (misura 12.3 della citata delibera n. 130/2019) e che pertanto, nel caso di specie, trova applicazione il principio della retroattività delle norme sanzionatorie favorevoli;
- RITENUTO** pertanto, che, sulla base delle suddette considerazioni, sussistano i presupposti per l’archiviazione del procedimento avviato con la delibera n. 102/2019, del 31 luglio 2019;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di archiviare, per quanto in premessa, il procedimento avviato con delibera n. 102/2019, del 31 luglio 2019, nei confronti di Eurogateway S.r.l.;

2. il presente provvedimento è notificato a Eurogateway S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 12 marzo 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)